



STATUTO ASSOCIAZIONE LASALLIANA GENITORI GONZAGA

Milano, 18 novembre 2019 - la Giunta aggiorna lo Statuto dell'Associazione Lasalliana Genitori.

Art.1

Nell'anno 1970 è costituita l'Associazione Lasalliana Genitori degli alunni dell'Istituto Gonzaga di Milano.

L'Associazione non ha fini di lucro e usufruisce, per le sue esigenze, del fondo costituito dalle elargizioni ricevute e dalle eventuali attività di raccolta fondi.

Art. 2

L'Associazione è estranea a qualsiasi partito o movimento politico.

Art. 3

L'Associazione ha durata illimitata ed ha la propria sede a Milano presso l'Istituto Gonzaga in via Vitruvio n. 41.

Art. 4

Tutti i genitori (o chi ne fa le veci) degli alunni dell'Istituto Gonzaga sono membri dell'Associazione fino al termine del ciclo di studi dei propri figli.

I genitori degli ex alunni possono entrare a farne parte richiedendolo per iscritto al Presidente. Una volta entrati a far parte dell'Associazione, restano membri dell'Associazione stessa fino a quando non esprimono per iscritto la volontà di dimettersi.

Art. 5

L'Associazione fa parte della Famiglia Lasalliana Gonzaga. Quest'ultima è il luogo dove Gruppi ed Associazioni dell'Istituto contribuiscono alla missione educativa: lo sviluppo integrale dei giovani.

Art.6

Finalità dell'Associazione è di contribuire a creare tra genitori, insegnanti e alunni, nel pieno rispetto dei reciproci diritti e dei rispettivi ruoli, un rapporto di maggiore conoscenza e collaborazione, per la piena attuazione del progetto formativo, alla luce della tradizione educativa Lasalliana.

Art. 7

L'associazione intende perseguire le finalità di cui all'articolo 6:

- a) promuovendo contatti con gli organismi direttivi dell'Istituto e con i docenti;
- b) organizzando riunioni, conferenze, dibattiti su temi di carattere scolastico, educativo, informativo;
- c) promuovendo iniziative varie, culturali, ricreative, sportive, spirituali e caritative così da coinvolgere tutte le componenti scolastiche;
- d) sostenendo le iniziative promosse dagli organismi di rappresentanza degli studenti dell'Istituto, compatibilmente con le sue possibilità;
- e) promuovendo contatti fattivi con le associazioni genitori degli altri Istituti lasalliani e, più in generale, con le diverse associazioni operanti nell'Istituto;
- f) con ogni altra iniziativa orientata allo scopo statutario.

Art. 8

Sono organi dell'Associazione:

l'Assemblea dei genitori;

il Consiglio dei genitori;

la Giunta esecutiva;

il Presidente.

Art. 9

L'Assemblea dei genitori è articolata nelle Assemblee di classe, che si tengono all'inizio dell'anno scolastico, su convocazione della Direzione dell'Istituto con preavviso di almeno 7 giorni, allo scopo di eleggere due rappresentanti per ogni classe ed in assemblee straordinarie.

L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà + 1 dei genitori. Nell'Assemblea le famiglie hanno diritto ad un voto per ciascun figlio iscritto. I genitori degli ex alunni, che comunque non partecipano alle Assemblee di classe, esprimono un voto per famiglia.

Le delibere sono prese a maggioranza dei presenti.

Nell'assemblea dei genitori non è ammesso il voto per delega e/o per telefono e/o tramite altri strumenti elettronici.

Art. 10

Per l'elezione dei rappresentanti di classe nell'assemblea di classe non è ammesso il voto per delega (possono votare solo i genitori degli alunni, non nonni o baby Sitter). Le candidature a rappresentante di classe vanno formulate all'inizio della riunione. È possibile eleggere straordinariamente anche un candidato assente per giustificato motivo, a condizione che la candidatura sia formulata per iscritto al Responsabile del corso di Studio, corredata dall'impegno anticipato ad accettare l'eventuale elezione. In tale ipotesi il Responsabile del Corso di Studio si riserverà di valutare le singole motivazioni. Il voto è segreto e spetta un voto per ogni figlio iscritto. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Le operazioni elettorali sono seguite dai rappresentanti uscenti o dal docente coordinatore della classe. Delle operazioni di voto deve essere redatto un verbale, da conservarsi nella segreteria dell'Istituto.

Art. 11

I Rappresentanti di classe si impegnano a:

- informare e coinvolgere, tramite strumenti informatici, i genitori delle proprie classi di tutte le attività dell'Associazione Lasalliana genitori, espressa dalla Giunta Genitori;
- essere presenti al primo Consiglio dei genitori;
- essere presenti ai Consigli di classe e redigere i verbali relativi per informare i genitori;
- essere presenti alle riunioni indette dalla Giunta dell'Associazione Lasalliana genitori;
- operare nel rispetto delle indicazioni di cui all'allegato 1.

Art. 12

L'Assemblea straordinaria dei genitori può essere convocata per questioni di particolare importanza, con preavviso di almeno 15 giorni, dalla Giunta esecutiva o su richiesta di almeno un terzo dei genitori. In quest'ultimo caso la richiesta deve essere inoltrata per iscritto dai genitori interessati alla Direzione dell'Istituto. L'avviso di convocazione e l'ordine del giorno devono essere assistiti dalla massima pubblicità all'interno dell'Istituto.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno un terzo dei genitori. Nell'Assemblea le famiglie hanno diritto ad un voto per ciascun figlio iscritto. I genitori degli ex alunni esprimono un voto per famiglia.

Le delibere sono prese a maggioranza dei presenti.

Nell'assemblea dei genitori non è ammesso il voto per delega.

Art. 13

Il Consiglio dei genitori è costituito dai rappresentanti eletti dalle assemblee di classe ed esprime l'universalità dei genitori.

Rimane in carica fino alle elezioni dell'anno scolastico successivo. Esso è il portavoce delle proposte, delle esigenze e dei problemi delle classi che rappresenta.

Esso ha altresì il compito di approfondire le direttive dell'Assemblea dei genitori e di definire l'ordine di priorità fra le iniziative proposte dall'Assemblea.

Il Consiglio si riunisce, su convocazione del Presidente dell'Associazione Lasalliana genitori (Presidente della Giunta) e con preavviso di almeno 10 giorni, almeno due volte all'anno in sede ordinaria.

In sede straordinaria può essere convocato dalla Giunta esecutiva di propria iniziativa ovvero a richiesta scritta di almeno un quarto dei componenti del Consiglio stesso.

Il Consiglio dei genitori è validamente costituito se sono presenti più di metà dei membri della Giunta e almeno 30 rappresentanti. È consentito il voto per delega solo fra rappresentanti della stessa classe. Alla sua prima riunione il Consiglio elegge la Giunta esecutiva.

Il Consiglio dei genitori può deliberare su modifiche allo statuto, su proposta di almeno dieci membri. Per ogni modifica è richiesta la maggioranza dei due terzi dei voti dei presenti.

Art. 14

La Giunta esecutiva è composta da non più di 17 membri, come segue:

- fino ad un massimo di 2 genitori di alunni dell'Infanzia;
- fino ad un massimo di 4 genitori di alunni della scuola primaria, di cui almeno un membro del Consiglio dei genitori (rappresentante di classe);
- fino ad un massimo di 3 genitori di alunni della scuola secondaria di I grado, di cui almeno un membro del Consiglio dei genitori (rappresentante di classe);
- fino ad un massimo di 1 genitore di alunni del Liceo classico;
- fino ad un massimo di 2 genitori di alunni del Liceo scientifico;
- fino ad un massimo di 2 genitori di alunni del Liceo Europeo, uno del linguistico ed uno del giuridico economico;
- fino ad un massimo di 3 membri designati dalla Direzione dell'Istituto fra i genitori di alunni o ex alunni dell'Istituto.

Si precisa comunque che dovrà esserci almeno un membro eletto per ogni corso di studi.

La nomina dei membri designati dalla Direzione deve essere comunicata al Consiglio dei genitori contestualmente all'elezione degli altri membri della Giunta esecutiva.

Possono candidarsi per essere eletti membri di Giunta gli aderenti all'Associazione (anche se non rappresentanti di classe) che siano genitori di alunni che frequentano la scuola da almeno un anno.

Art. 15

Per l'elezione dei membri della Giunta esecutiva, le candidature: devono essere espresse per iscritto al Segretario della Giunta uscente, devono pervenire almeno tre giorni prima della data indicata e devono essere comunicate al Consiglio all'inizio della riunione.

Non è consentito il voto per delega.

Art. 16

I membri di Giunta si impegnano a:

- *essere presenti a tutte le riunioni di Giunta e alle varie attività.*
- *organizzare e promuovere attivamente ogni iniziativa della Giunta.*

Alla Giunta spetta il compito di accogliere e valutare eventuali proposte / suggerimenti espressi dal Consiglio dei genitori, sulla base delle indicazioni dell'Assemblea.

Durante l'anno scolastico, la Giunta esecutiva si riunisce almeno una volta a bimestre. Essa è convocata, anche telefonicamente, con un preavviso di almeno tre giorni. Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei membri in carica. Le delibere sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

La Giunta esecutiva elegge al suo interno, con la maggioranza dei voti dei presenti, in occasione della prima riunione, il Presidente dell'Associazione, due vice Presidenti, il Segretario Tesoriere ed il responsabile della Commissione Mensa.

Dette cariche si intendono onorifiche.

Le sintesi delle delibere della Giunta esecutiva devono essere affisse nella bacheca dell'Associazione e pubblicate sul sito.

Quando un membro della Giunta si dimette o decade - dopo due assenze consecutive non giustificate - è facoltà della Giunta nominare come sostituto per il corso cui appartiene il componente decaduto il primo dei non eletti tra i candidati quale membro di Giunta, oppure, in mancanza, un altro genitore come sostituto, senza dover indire nuove elezioni.

Art. 17

La Giunta esecutiva resta in carica per un anno, nel pieno esercizio delle sue funzioni, fino all'insediamento della successiva Giunta regolarmente eletta.

I membri della Giunta uscente e coloro che per qualunque motivo dovessero dimettersi, si impegnano a comunicare ai membri rimasti in carica ovvero ai nuovi membri eletti tutte le informazioni necessarie per poter operare senza soluzione di continuità.

Art. 18

Il Presidente della Giunta rappresenta l'Associazione nei confronti dei terzi; convoca l'Assemblea dei genitori, il Consiglio dei genitori ed indice le riunioni della Giunta esecutiva; mantiene i rapporti con l'Istituto, attraverso i suoi Organi Direttivi, e promuove ogni altra iniziativa, rapporto o contatto di interesse dell'Associazione o comunque necessario al perseguimento dei fini associativi. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le suddette funzioni verranno svolte dai due Vice Presidenti, anche disgiuntamente.

Art. 19

Al Segretario Tesoriere compete la redazione dei verbali delle riunioni della Giunta esecutiva. Le sintesi delle delibere saranno a sua cura rese pubbliche, secondo le modalità previste dal regolamento.

Il Segretario Tesoriere aggiorna periodicamente la Giunta esecutiva sul bilancio dell'Associazione ed al termine di ogni anno scolastico predispone il rendiconto consuntivo.

Art. 20

La Giunta nomina tra i suoi membri il responsabile della Commissione Mensa e la coordina. La Commissione Mensa svolge il compito di monitorare il servizio mensa, in un'ottica di collaborazione con la scuola e con il fornitore.

Art. 21

Il Direttore dell'Istituto o la persona da lui delegata, svolge la funzione di Assessore dell'Associazione Lasalliana genitori e partecipa alla Giunta esecutiva. È suo compito assistere, sostenere e accompagnare la Giunta nella discussione, progettazione e attuazione delle iniziative proprie dell'Associazione Lasalliana genitori affinché siano conformi alle linee del progetto educativo Lasalliano e del carisma di San Giovanni Battista de La Salle.

Art. 22

Il presente Statuto può essere variato in qualsiasi momento dalla Giunta in qualsiasi momento a proprio insindacabile giudizio con il voto favorevole di tutti i membri di Giunta oppure dal Consiglio dei genitori in base all'art. 13 del presente Statuto.